



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di Morbello (AL)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Morbello (AL).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2019, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e delle comunicazioni effettuate da codesto Ente sulla base di disposizioni di legge ed all'esito dell'istruttoria, preso atto di quanto rappresentato con Vs. nota del 30 settembre 2021, è emerso quanto segue:

Con riferimento al FCDE, lo scrivente ufficio rileva che il calcolo di tale fondo non appare in linea con l'ammontare dei residui attivi dei Titoli I e III, conservati al 31/12/2019, in quanto l'FCDE in questione è pari ad euro 39.845,68, in relazione all'accantonamento delle risorse *recupero IMU anni precedenti* per euro 3,48, *TARI* per euro 2.370,61, per *rimborsi diversi* per euro 28,23, per *proventi acquedotto per le opere igieniche da parte della società Amag S.p.A.*, per euro 37.222,30 ed infine per i *fitti attivi* per euro 221,06, a fronte di un totale residui attivi dei Titoli I e III per euro 89.431,87 (accantonamento pari al 44% della base di calcolo) ed un avanzo disponibile poco capiente.

Inoltre, da una prima analisi dei prospetti BDAP, relativamente al Rendiconto 2020, lo scrivente Ufficio ha rilevato che i residui attivi sono diminuiti rispetto all'esercizio 2019, ma nonostante tutto l'accantonamento del FCDE risulta contenuto.

Infatti, l'FCDE dell'esercizio 2020 ammonta ad euro 9.346,32, a fronte di un totale dei residui attivi dei Titoli I e III per euro 37.157,72 (accantonamento pari a circa il 25% della base di calcolo) ed un avanzo disponibile poco capiente ed inferiore rispetto a quello dell'esercizio 2019.

Inoltre, lo scrivente Ufficio invita l'Ente a prestare particolare attenzione anche alla riscossione delle entrate del Titolo I e III, soprattutto per quanto riguarda l'attività di riscossione e recupero dei mancati versamenti della TARI, IMU ed ICI.

Al riguardo, è indispensabile agire tempestivamente con la notifica degli avvisi di accertamento sia per evitare il rischio di prescrizione del credito sia per mantenere integre le ragioni di equità fra i contribuenti obbligati.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, lo scrivente Ufficio invita codesto Ente nei prossimi bilanci a seguire, scrupolosamente, quanto indicato nel principio contabile applicato 4.2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, in particolare per quanto riguarda la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una "adeguata illustrazione" nella nota integrativa del bilancio di previsione.

La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione.

In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione; inoltre, si raccomanda di procedere ad una revisione delle tempistiche di accertamento e di sollecito con riferimento alle entrate non versate dai contribuenti.

In merito all'errata compilazione degli schemi BDAP allegato a1) "Elenco risorse accantonate" e dell'allegato 7) "Equilibri di bilancio", l'Ente dichiara: *"... la compilazione degli stessi avviene in maniera automatica da parte del programma senza che sussista né la possibilità di intervento manuale né di verifica da parte dell'operatore. In pratica si tratta di file zip che vengono prodotti con un input direttamente dal programma e vengono caricati sull'applicativo bilanci armonizzati del BDAP attraverso una procedura complessa che richiede tra l'altro un download esterno. Purtroppo, si tratta di uno dei numerosissimi adempimenti contabili che in comuni come Morbello fanno capo ad un unico operatore che si occupa per intero della gestione finanziaria dalla reversale di incasso alla redazione del bilancio. Ciò detto, nell'impossibilità di apportare da sola modifiche, mi sono rivolta alla software house, Siscom, che mi ha risposto che il tracciato da loro elaborato per il 2019 presentava questa anomalia e che si è provveduto a sistemarla nei prospetti 2020".*

Nel prendere atto di quanto rappresentato, si evidenzia che gli errori di compilazione dei prospetti in esame, quand'anche non diano luogo a variazioni significative dei saldi (nel caso del Vs. Ente, la valorizzazione dell'importo di euro 130,48 comporterebbe una variazione degli importi delle voci O2 e W2 da euro 16.529,65 ad euro 16.399,17), determinano, comunque, la necessità di operare le dovute rettifiche nei prospetti trasmessi alla BDAP.

In relazione all'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'esercizio in oggetto, è emerso che l'indicatore globale dall'1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a 48,62 giorni, mentre l'indicatore globale annuale 2020 è pari a 16 giorni.

Sul punto, l'Ente dichiara: *“va premesso che quello annuale del 2019, che si allega, evidenzia effettivamente un valore molto alto pari a 48, 62. Si tratta, però, di un risultato assolutamente esorbitante rispetto all'andamento generale sia dell'anno precedente sia di quello successivo; infatti, lo stesso prospetto annuale nel 2020 ha un valore di 16 mentre l'indicatore di ritardo nel pagamento, che si allega malgrado non richiesto, è di 9,38. A spiegazione dei valori del 2019 l'indicatore risente del tardivo pagamento di due fatture (598 giorni per una e 120 l'altra) si tratta in entrambi i casi di lavori su cui vi erano contestazioni da parte dell'ente su tempi e modi di esecuzione. Inoltre, vi erano una fattura relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e una per acquisto di sale per le strade che sono state pagata solo al sollecito, con 243 giorni di ritardo una, 124 l'altra, per un disguido informatico che aveva fatto sì che non fossero correttamente acquisite dal programma di contabilità e quindi non fossero “visibili””*.

Ciò precisato, si rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini “europei” nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *“l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861)”*.

Lo scrivente Ufficio di Controllo, sulla base dei dati comunicati dall'ente, per l'esercizio in esame, accerta che da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Lo scrivente Ufficio di Controllo sollecita, pertanto, il Comune, per il futuro, a voler provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente e, soprattutto, a voler sollecitamente attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tutto ciò premesso, allo stato degli atti, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2019, richiamando per il futuro l'Ente al puntuale e scrupoloso rispetto di quanto sopra osservato.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

**Il Magistrato Istruttore
(Consigliere Dott. Luigi Gili)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Gili', is positioned below the typed name of the official.